



**JKO CONSULTING S.R.L.**  
**Consulenza Direzionale**

Partita I.V.A 02271020220 c.s.:1.000,00 iv. Registro Imprese di Trento N° TN- 212276  
Sede legale :Viale delle Nazioni Unite, 80 – 38057 Pergine Valsugana Fraz. Di Canale (TN)

**Newsletter del MARZO 2013**

**In sintesi:**

- ✚ Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP \_ Sostanze Chimiche\_
- ✚ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR\_ Prodotti da Costruzione\_
- ✚ Entrata in vigore del regolamento CE 995/20\_Obblighi per la Tracciabilità del LEGNO\_
- ✚ Nuova tabella e norme dei processi di saldatura

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

[www.jkoconsulting.it](http://www.jkoconsulting.it)

e-mail: [letizia@jkoconsulting.it](mailto:letizia@jkoconsulting.it)

e-mail PEC: [verrenti@pec.jkoconsulting.it](mailto:verrenti@pec.jkoconsulting.it)

Pag.: 1 di 9

**REGOLAMENTO CE 453/2010 e CLP**

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

**Calendario dell'entrata in vigore del regolamento CE 453/2010**

Il 20 giugno 2010 è entrato in vigore il Regolamento CE 453/2010 in base al quale viene modificato l'allegato II, relativo alla prescrizione sulla compilazione delle schede di sicurezza, del Regolamento REACH Il Regolamento CE 453/2010 comprende 2 allegati il primo entra in vigore il 1° dicembre 2010 mentre il secondo il 1° giugno 2015.

L'adozione dei 2 allegati è stata scaglionata in modo da essere coerente con in criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP), queste le scadenze effettive:

Data	Sostanze	Miscela	Note
Fino al 30 novembre 2010	X	X	È possibile redigere le SDS in base all'allegato II del regolamento REACH È altresì possibile redigerle in base al all'allegato I del Regolamento 453/2010
Dal 1° dicembre 2010	X		Le SDS dovranno essere redatte in conformità all'allegato I del Regolamento CE 453/2010. <b>Deroghe:</b> Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato I del Regolamento CE 453/2010 prima del 1° dicembre 2012
		X	Le SDS dovranno essere redatte in conformità all'allegato I del Regolamento CE 453/2010. <b>Deroghe:</b> Le SDS fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012.
Dal 1° giugno 2015	X	X	Le SDS dovranno obbligatoriamente essere redatte in conformità all'allegato II del Regolamento CE 453/2010 <b>Deroghe:</b> per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato II del Regolamento CE 453/2010 prima del 1° giugno 2017

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

LE SCHEDE DI SICUREZZA RIPORTERANNO I NUOVI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NUOVI PITTOGRAMMI:



Esempio delle nuove frasi di rischio:

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

**Indicazioni di pericolo**

**Pericoli fisici**

- H200 Esplosivo instabile.
- H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
- H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
- H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
- H204 Pericolo di incendio o di proiezione.
- H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
- H220 Gas altamente infiammabile.
- H221 Gas infiammabile.
- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H223 Aerosol infiammabile.
- H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H228 Solido infiammabile.
- H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.
- H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
- H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.
- H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H251 Autoriscaldante; può infiammarsi.
- H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
- H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
- H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
- H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H272 Può aggravare un incendio; comburente.
- H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.

**Pericoli per la salute**

- H300 Letale se ingerito.
- H301 Tossico se ingerito.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

Esempio delle nuove frasi di prudenza:

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**  
**Consigli di prudenza**

**Consigli di prudenza di carattere generale**

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

**Consigli di prudenza – Prevenzione**

- P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – Non fumare.
- P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- P220 Tenere/conservare lontano da indumenti/.../materiali combustibili.
- P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili
- P222 Evitare il contatto con l'aria.
- P223 Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.
- P230 Mantenere umido con....
- P231 Manipolare in atmosfera di gas inerte.
- P232 Proteggere dall'umidità.
- P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
- P234 Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P235 Conservare in luogo fresco.
- P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/.../a prova di esplosione.
- P242 Utilizzare solo per utensili antiscintillamento.
- P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P244 Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
- P250 Evitare le abrasioni/gli urti/.../gli attriti.
- P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P263 Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
- P264 Lavare accuratamente.... dopo l'uso.

Fonte : <http://www.echa.europa.eu/>

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

## REGOLAMENTO CE 305/2011

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che  
abroga la direttiva 89/106/CEE

### Dichiarazione di prestazione e marcatura CE

Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti:

- il riferimento del prodotto;
- i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto;
- l'uso o gli usi previsti del prodotto;
- la prestazione dichiarata.

Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul prodotto.

Gli Stati membri designano punti di contatto di prodotti da costruzione in conformità con il regolamento (CE) n. 764/2008. Questi punti di contatto devono fornire informazioni relative ai requisiti del prodotto da costruzione ed evitare i conflitti d'interesse.

### **Obblighi degli operatori economici**

Agli operatori economici vengono imposti determinati obblighi:

- **Obblighi dei fabbricanti:** devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marcatura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.
- **Obblighi degli importatori:** verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.
- **Obblighi dei distributori:** devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non è conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

### **Specifiche tecniche armonizzate**

Le specifiche tecniche armonizzate comprendono le norme armonizzate. Esse sono stabilite dalle organizzazioni europee di normalizzazione conformemente alla direttiva 98/34/CE. Le norme armonizzate servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Esse si riferiscono all'uso previsto dei prodotti cui si riferiscono e includono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I riferimenti alle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se un prodotto non è coperto da una norma armonizzata, un fabbricante ha la possibilità di chiedere una valutazione tecnica europea per ottenere un documento di valutazione europeo redatto dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB).

### **Organismi di valutazione tecnica (TAB)**

Gli Stati membri designano uno o più TAB sul loro territorio, per una o più aree di prodotto. L'elenco dei TAB viene comunicato alla Commissione europea che lo pubblica.

I TAB effettuano la valutazione tecnica europea in un'area di prodotto per la quale sono stati designati.

### **Autorità notificanti e organismi notificati**

Tel: 348/4150336 - Fax: 02/70033828

Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di organismi indipendenti dotati di personalità giuridica.

Le autorità notificanti sono poste in essere dagli Stati membri. Esse sono responsabili della creazione ed applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi notificati.

#### Vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato, conformemente anche al regolamento (CE) n. 765/2008, devono effettuare una valutazione del prodotto per determinare se è opportuno o meno ritirarlo dal mercato.

Il presente regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE.

#### Termini chiave dell'atto

Prodotti da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

Opera di costruzione: gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

#### RIFERIMENTO

Atto	Entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Regolamento (UE) n. <a href="#">305/2011</a>	24.4.2011	01 luglio 2013	GU L 88, 4.4.2011

Fonte : [http:// europa.eu/](http://europa.eu/)

## REGOLAMENTO CE 995/2010

REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2010

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

**Il regolamento** contrasta il commercio di legnami e prodotti tagliati abusivamente attraverso **tre obblighi principali**. Sarà vietata l'immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente, e dei prodotti da essi derivati. Gli operatori che immetteranno per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno, saranno obbligato ad osservare la "**Due Diligence**".

Inoltre, una volta immessi sul mercato, il legname e i prodotti derivati potranno essere venduti e/o trasformati prima di arrivare al consumatore finale. In questa fase della filiera, al fine di **garantire la tracciabilità** dei materiali legnosi, gli operatori economici (che nel Regolamento sono designati come "commercianti") avranno l'obbligo di tenere un registro con il nome dei propri fornitori e clienti. La «Dovuta Diligenza» delle imprese italiane è già in corso: questa potrà diventare un'opportunità di miglioramento e un vantaggio competitivo per tutti quei soggetti che, per tempo, implementeranno un sistema di «Due Diligence» non come un «atto dovuto» ma come **scelta strategica imprenditoriale**.

Fonte : [www.federlegno.it](http://www.federlegno.it)

